

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

(ex Art. 198 comma 2 D.Lgs. 152/2006)

Sommario

Art. 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 - Principi generali	5
Art. 3 - Definizioni	5
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti.....	8
Art. 5 - Competenze del Comune	9
Art. 6 - Oggetto del servizio e principi generali	11
Art. 7 - La raccolta differenziata.....	11
Art. 8 - Rifiuti urbani delle utenze non domestiche	12
Art. 9 - Rifiuti urbani particolari	12
Art. 10 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani	12
Art. 11 - Raccolta differenziata porta a porta	13
Art. 12 - Esposizione per la raccolta.....	14
Art. 13 - Raccolta porta a porta della frazione non recuperabile.....	15
Art. 14 - Raccolta porta a porta della frazione organica.....	15
Art. 15 - Raccolta differenziata della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro.	16
Art. 16 - Raccolta porta a porta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica	16
Art. 17 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da carta, cartone e tetrapak	17
Art. 18 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature.....	18
Art. 19 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati.....	18
Art. 20 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie	19
Art. 21 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali	19
Art. 22 - Raccolta rifiuti ingombranti.....	20
Art. 23 - Autotrattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali	21
Art. 24 – Ecoisole di emergenza.....	21
Art. 25 - Rifiuti abbandonati sul territorio	21
Art. 26 - Spazzamento.....	22
Art. 27 - Cestini stradali	22
Art. 28 - Pulizia dei mercati.....	22
Art. 29 - Imbrattamento di aree pubbliche	23
Art. 30 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo.....	23
Art. 31 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti.	24
Art. 32 - Volantinaggio	24
Art. 33 - Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio.....	24
Art. 34 – Pulizia delle aree private	24

Art. 35 – Area attrezzata per la raccolta differenziata di rifiuti urbani	25
Art. 36 – Compiti del personale addetto al Centro di raccolta comunale	27
Art. 37 - Accesso al Centro di Raccolta Comunale da parte degli utenti	27
Art. 38 – Modalità di conferimento	28
Art. 39 - Divieti	30
Art. 40 - Controlli.....	31
Art. 41 - Individuazione Autorità competente ad irrogare le sanzioni, ricevere rapporti e ordinanze- ingiunzioni	31
Art. 42 - Introito delle Sanzioni	31
Art. 43 – Sanzioni	32
Art. 44 - Osservanza di altre disposizioni	34
Art. 45 – Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni	35
Art. 46 - Danni e risarcimenti	35
Art. 47 - Entrata in vigore del regolamento	35

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del D.Lgs. n. 03.04.2006, n. 152, e in conformità alle altre norme vigenti in materia.
2. Sono oggetto del presente regolamento:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti;
 - e) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 03.04.2006, n. 152;
 - f) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - g) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai rifiuti radioattivi;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c) alle carcasse di animali da reddito rinvenuti morti ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - d) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - e) ai materiali esplosivi abbandonati.

Art. 2 - Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti sono recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza compromettere il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime previste dal D.Lgs. n. 152/2006, dal Piano Regionale di Gestione dei rifiuti.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nella definizione dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente regolamento;
 - e) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - f) gestore del servizio: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del presente regolamento;
 - g) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

- h) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;
- i) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio plastica – lattine) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per poi essere separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- j) spazzamento: l'operazione di pulizia con l'asporto dei rifiuti di ridotte piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
- k) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- l) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- m) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo dove è effettuata la raccolta alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- n) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- o) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- p) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 152/2006;
- q) bonifica: l'insieme degli interventi atti a eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (Csr);
- r) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- s) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorifico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- u) frazione organica: i rifiuti a componente organica putrescibile ad alto tenore di umidità; in particolare i rifiuti composti da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo sia crudi sia cucinati, alimenti avariati, bucce, torsoli, noccioli, carne, pesce, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina (tipo scottex per utenze domestiche), pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento, semi e granaglie, tappi di

sughero, fiori recisi, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa e simili;

- v) frazione recuperabile: i rifiuti per i quali sia possibile recuperare materia e cioè quegli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- w) frazione non recuperabile: i rifiuti dai quali non sia possibile recuperare materia;
- x) utente: chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte costituenti utenze;
- y) utenze domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- z) utenza domestica singola: utenza composta da un'unica unità abitativa;
- aa) utenze non domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi o luoghi e locali comunque diversi da quelli di cui alla precedente lettera y);
- bb) imballaggi: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; si suddividono in:
 - a) imballaggio per la vendita o primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - b) imballaggio multiplo o secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - c) imballaggio per il trasporto o terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- cc) rifiuti urbani pericolosi: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti pericolosi di impiego domestico quali olii, grassi vegetali ed animali residui della cottura di alimenti;
- dd) rifiuti ingombranti: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta;
- ee) area attrezzata per la raccolta differenziata di rifiuti urbani: area presidiata e allestita, dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti delle tipologie di rifiuti indicate all'art. 34 comma 5.
- ff) ecoisole di emergenza: sistema per la raccolta dei rifiuti urbani che si affianca al porta a porta ed opera in prossimità delle utenze a cui è destinato, con contenitori stradali ad accesso controllato, apribili tramite tessera di riconoscimento dell'utente

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, in base al D.Lgs. 152/2006 i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono **rifiuti urbani**:
 - a. i rifiuti domestici residui e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti residui e da raccolta differenziata provenienti dalle utenze non domestiche che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, ossia:
 - figuranti nel capitolo 15 01 dell'Elenco Europeo Rifiuti;
 - figuranti nel capitolo 20 dell'Elenco Europeo Rifiuti, ivi compresi i codici 20 01 25 (oli e grassi commestibili provenienti da utenze non domestiche) e 20 02 01 (rifiuti biodegradabili provenienti dalla manutenzione di aree verdi), con l'eccezione dei codici 200202, 200304 e 200306;
 - figuranti in altri codici EER esclusivamente se simili per natura e composizione ai rifiuti di origine domestica, tra cui in particolare: - toner in polvere esaurito, comprese le cartucce esaurite (EER 08 03 18); - assorbenti igienici per la persona, ivi compresi quelli provenienti da case di riposo e simili (EER 15 02 03), - provenienti da attività agricole connesse, relativamente ai flussi simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (es: organico, carta e cartone, vetro, plastica, rifiuto urbano residuo, ecc.), con esclusione dei rifiuti speciali derivanti dalla attività agricola principale;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti quelli di cui alle lettere c, d, e;
 - g. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;
 - h. i rifiuti sanitari, come individuati dal D. P. R. 254/2003, art. 2, lettera g).
3. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
4. Sono **rifiuti speciali**:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca, diversi

- dai rifiuti urbani;
 - b. i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
 - c. i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, diversi dagli urbani;
 - d. i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali, diversi dagli urbani;
 - e. i rifiuti derivanti da attività commerciali, diversi dagli urbani;
 - f. i rifiuti derivanti da attività di servizio, diversi dagli urbani;
 - g. i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i veicoli fuori uso;
 - i. i rifiuti derivanti da attività sanitarie, a esclusione di quelli di cui al comma 1, lettera h), del presente articolo.
5. Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006.
6. I **rifiuti ingombranti** sono costituiti da beni di consumo durevoli destinati alla dismissione, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti urbani non ingombranti.

Art. 5 - Competenze del Comune

1. Al Comune competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti attività:
- a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
 - b) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi queste ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
 - c) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
 - d) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
 - e) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - f) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni.
 - g) l'emissione di atti e lo svolgimento delle attività volte a definire:
 - l'individuazione delle aree e dei perimetri dei servizi di asporto rifiuti urbani;
 - l'individuazione delle aree di spazzamento;
 - le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
 - l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

- l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;

- i) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.Lgs. 152/2006;
- j) l'adozione dei provvedimenti di ordinanza di ripristino dei luoghi nei confronti del responsabile dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo o dell'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;
- k) Lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da:
 - a. depurazione di acque di scarico urbane
 - b. rifiuti abbandonati all'interno delle acque superficiali e sotterranee
 - c. attività propria dell'Amministrazione

CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I - Principi generali

Art. 6 - Oggetto del servizio e principi generali

1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate all'art. 4, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.
2. La gestione dei rifiuti urbani persegue l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
3. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.

Art. 7 - La raccolta differenziata

1. L'istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel precedente art. 6.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio del Comune mediante la raccolta differenziata dei rifiuti con sistema porta a porta per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successive e con Sistema a campane stradali per la raccolta del vetro.
3. L'utente conferisce obbligatoriamente in modo separato tutti i rifiuti.
4. Contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuto possono essere collocati per esigenze di pubblica utilità, previo consenso del proprietario, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
5. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili degli uffici pubblici che accettano la collocazione dei contenitori collaborano con il Comune nella diffusione del materiale informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 8 - Rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b) del presente Regolamento, i rifiuti urbani residui e da raccolta differenziata provenienti da fonti non domestiche simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.
2. Le utenze non domestiche ai sensi dell'art. 185-bis comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006 devono raggruppare i rifiuti per categorie omogenee come condizione per il regolare deposito temporaneo prima della raccolta.
3. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero e/o riciclaggio mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero e/o riciclaggio dei rifiuti stessi secondo le modalità descritte nel Regolamento tariffario.
4. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore in conformità alle disposizioni di cui all'art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006. Rimane ferma la possibilità di apposita Convenzione con il Gestore del servizio pubblico, ai sensi di legge e dell'art. 44 del presente Regolamento.
5. Resta altresì ferma la disciplina dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, compreso il cd. dual use, prevista dalla normativa di settore.

Art. 9 - Rifiuti urbani particolari

Per le finalità del presente regolamento per rifiuti urbani particolari si intendono rifiuti urbani classificabili in pericolosi o non pericolosi, che per qualità sono gestiti con specifici sistemi di conferimento e raccolta. Per meglio descrivere i rifiuti urbani particolari si riporta un elenco non esaustivo:

- Batterie e pile
- Medicinali
- Siringhe
- Accessori per l'informatica
- Olio minerale
- Olio vegetale
- Vernici
- Solventi
- Prodotti per le pulizie
- Pesticidi
- Tubi fluorescenti
- RAEE non ingombranti

TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA

Art. 10 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti ad ogni singola utenza. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
2. Tutti i contenitori rigidi sono forniti all'utenza in fase di avvio del servizio in comodato

d'uso. I contenitori non devono essere manomessi e tantomeno imbrattati con adesivi o scritte.

3. I contenitori sono costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili. Detti contenitori hanno un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
4. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo e da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata. Il colore dei contenitori deve essere:

Tipologia rifiuto	Colore contenitore
Frazione organica	MARRONE
Carta e cartoni	BIANCO
Plastica	SACCO SEMITRASPARENTE GIALLO
Rifiuto non riciclabile (indifferenziato)	GRIGIO
Vetro	CAMPANA VERDE

5. I contenitori medesimi devono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili, nonché essere accessibili, senza pericolo per l'utenza. Il lavaggio e igienizzazione sono effettuati direttamente dai cittadini.
6. È vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori posizionati su strada (Campane del vetro). In corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionate è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento delle campane. I veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.

Art. 11 - Raccolta differenziata porta a porta

1. I rifiuti sono conferiti nei contenitori nel rispetto delle disposizioni per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.
2. Per i contenitori rigidi l'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori stessi qualora ne siano provvisti. Allo stesso modo, nel caso di conferimento a sacchi, questi devono essere chiusi.
3. Il rifiuto non va mai depositato sul suolo.
4. L'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi.

5. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente regolamento, il gestore del servizio predisporrà un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani. Tale sistema verrà attuato mediante la realizzazione di idonei adesivi di segnalazione compilabili dall'operatore che effettua il servizio di raccolta e applicabili sulla superficie dei contenitori utilizzati dall'utenza.
6. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'appaltatore del servizio dovesse riscontrare delle difformità rispetto a quanto previsto nel presente regolamento, l'operatore potrà compilare l'adesivo di segnalazione e applicarlo sul contenitore per il quale rilevi la difformità o, in alternativa, consegnarlo direttamente all'utente.

Art. 12 - Esposizione per la raccolta

1. Il servizio di raccolta porta a porta è svolto normalmente nei giorni prestabiliti e comunicati all'utenza.
2. I contenitori sono esposti a cura dell'utenza sulle pubbliche vie o sulle piazze, solo a capienza esaurita, la sera prima del giorno di raccolta non prima delle ore 20,00 e comunque non oltre le ore 6,00 del giorno di raccolta.
3. I contenitori sono esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta è effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente.
4. I contenitori sono posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
5. I contenitori dopo lo svuotamento sono riportati dall'utente entro il confine di proprietà.
6. Il servizio è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; l'appaltatore del servizio può accedere, per motivate esigenze su aree e/o strade private solo previa autorizzazione dei proprietari o degli aventi diritto; in quest'ultimo caso le aree e/o strade devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.
7. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nell'esposizione dei contenitori, l'operatore potrà utilizzare l'adesivo di segnalazione di cui all'art. 11, commi 5 e 6.
8. Qualora l'appaltatore del servizio non esegua il ritiro dei rifiuti, l'utente segnala tempestivamente (cioè non oltre il giorno successivo) la mancata esecuzione, mediante telefono—al numero verde del gestore. Il disservizio sarà recuperato dall'Appaltatore nella giornata feriale successiva alla comunicazione pervenuta da

parte dell'utente. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili all'appaltatore del servizio come scioperi, neve, interruzione della viabilità ecc.

Art. 13 - Raccolta porta a porta della frazione non recuperabile

1. La frazione non recuperabile non deve essere miscelata con i seguenti rifiuti:
 - a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
 - b) rifiuti speciali;
 - c) rifiuti urbani pericolosi;
 - d) rifiuti elencati nell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.
2. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione non recuperabile è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dall'art. 12 comma 1 mediante contenitori idonei di colore grigio;
 - b) l'utente introduce i rifiuti in sacchetti di plastica ben chiusi e successivamente introduce i sacchetti nel contenitore
 - c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.
3. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per il rifiuto non recuperabile.
4. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto non recuperabile, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui all'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 14 - Raccolta porta a porta della frazione organica

1. La frazione organica è costituita dai rifiuti di cui all'art. 3 comma 1 lettera u).
2. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione organica è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dall'art. 12 comma 1, mediante contenitori di colore marrone;
 - b) l'utente introduce i rifiuti in sacchetti ben chiusi costituiti da introdurre nel contenitore di cui al punto a)
 - c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.
3. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non

conforme all'interno dei contenitori per il rifiuto organico.

4. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto organico, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui all'art. 12 commi 5 e 6.

5. Ai sensi dell'art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006, gli utenti dovranno obbligatoriamente e unicamente utilizzare, per le operazioni di cui al precedente comma 2 lettera b), sacchetti compostabili.

Art. 15 - Raccolta differenziata della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro di cui all'art. 3 comma 1 lettera v) di qualsiasi natura purché pulito.

2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro è svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta avviene mediante periodico svuotamento delle campane stradali
- b) tutto il materiale è introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del cassonetto e per migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
- c) il materiale è introdotto sfuso nel contenitore

3. E' possibile conferire nelle campane stradali:

- a) Contenitori in vetro a perdere (bottiglie, barattoli, vasetti, bicchieri, vasi, caraffe)
- b) Lattine per le bevande e per l'olio, scatolette per la conservazione dei cibi in alluminio o in metallo (banda stagnata) quali scatole di pelati, piselli, tonno, ecc. ed altri contenitori metallici di piccole dimensioni.

4. E' vietato conferire pirofile da forno (vetro pirex), cristalli, lampadine e neon, specchi, schermi di televisori, monitor, ceramica, contenitori con residui di liquidi tossici e infiammabili, nonché lastre e contenitori di grosse dimensioni che vanno conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale.

5. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per i rifiuti da imballaggi in vetro.

Art. 16 - Raccolta porta a porta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica

In particolare tali materiali sono:

- contenitori in plastica vuoti e accuratamente puliti

- contenitori in plastica con simboli T o F che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa completamente vuoti e perfettamente puliti

2. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica è svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dall'art. 12 comma 1 mediante sacchi trasparenti di polietilene da 120 litri di colore giallo;
- b) l'utente si assicura di chiudere i sacchi prima del conferimento al servizio;
- c) il materiale è introdotto sfuso sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria;
- d) nel caso di materiale voluminoso non collocabile nel contenitore (ad es. polistirolo) il materiale è depositato dall'utenza accanto allo stesso, al fine di ridurre al massimo lo spazio occupato;
- e) tutto il materiale è introdotto previa opportuna pulizia onde evitare perdite di liquidi dai sacchi e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.

3. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei sacchi per i rifiuti da imballaggi in plastica e metallo.

4. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto da imballaggi in plastica e metallo, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui all'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 17 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da carta, cartone e tetrapak

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da carta, cartone e poliaccoppiati tipo tetrapak di cui all'art. 3 comma 1 lettera v). Il servizio è svolto con contenitore per la raccolta porta a porta congiunta di carta-cartone-tetrapak, presso le utenze domestiche e non domestiche.

2. Il servizio di raccolta con contenitore della frazione recuperabile costituita da carta e cartone è svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dall'art. 12 comma 1 mediante appositi contenitori di colore bianco;
- b) nel caso di cartone da imballaggio voluminoso, non collocabile nel contenitore il materiale è piegato e legato (non con filo metallico) e lasciato accanto allo stesso, al fine di ridurre al massimo lo spazio occupato;
- c) il materiale è introdotto sfuso nel contenitore, sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, riducendo in pezzi il cartone e il cartoncino ed evitando di appallottolare la carta.

- d) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso

3. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per la raccolta di carta-cartone-tetrapak.

4. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto in carta-cartone-tetrapak, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui all'art. 12 commi 5 e 6.

5. Imballaggi di cartone di dimensioni e volume eccedente l'ordinario servizio di raccolta con contenitori di cui al presente articolo, sono conferiti nel Centro di Raccolta Comunale

Art. 18 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature

1. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature è svolto con le seguenti modalità:

- a) porta a porta presso l'utenza massimo quattro sacchi
- b) con conferimento diretto dell'utenza nel Centro di Raccolta

2. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature avviene con la periodicità stabilita dall'art. 12 comma 1.

3. Il servizio di conferimento diretto da parte dell'utenza nel Centro di Raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature è svolto con le modalità di cui al Capo III del presente regolamento.

4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme anche se frammisto a sfalci e potature e sacchi non trasparenti.

5. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, si riscontrino difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di sfalci e potature, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione.

Art. 19 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati

1. Tale raccolta riguarda la frazione recuperabile costituita da indumenti usati di cui all'art. 3 comma 1 lettera v). In particolare tale frazione è costituita da:

- capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;
- calzature ancora utilizzabili e pulite;
- cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili;
- borse.

2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati, è svolto mediante appositi contenitori dislocati sul territorio. L'utente deve assicurarsi che

dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso. L'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino; qualora questo sia pieno i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore.

3. Il servizio di raccolta è svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal gestore del servizio.
4. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori di cui al comma 2 del presente articolo, deve:
 - tenere conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona;
 - garantire lo svuotamento dei contenitori con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori;
 - assicurare il posizionamento dei contenitori in modo tale da essere ben visibili e non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

Art. 20 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie

1. Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie di cui all'art. 3 comma 1 lettera ff). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
 - pile a bottone;
 - pile stilo rettangolari;
 - batterie per attrezzature elettroniche.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie, è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. negozi, supermercati, ecc.) o presso il Centro di Raccolta;
 - b) l'utente ripone il rifiuto urbano pericoloso all'interno dell'apposito contenitore;
 - c) non possono essere introdotti nel contenitore gli accumulatori al piombo che devono essere consegnati al Centro di Raccolta con le modalità indicate al Capo III del presente regolamento.
3. Il servizio di raccolta è svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal gestore del servizio.

Art. 21 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

1. Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali di cui all'art. 3 comma 1 lettera ff). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
 - farmaci;
 - fiale per iniezioni inutilizzate;
 - disinfettanti.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituita da farmaci e medicinali, è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. farmacie, ambulatori, ecc.) o presso il Centro di Raccolta;
 - b) il prodotto viene introdotto, mentre l'imballaggio non imbrattato (pulito) è conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente regolamento;
 - c) l'utente ripone il rifiuto pericoloso all'interno degli appositi contenitori.
3. Il servizio di raccolta è svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal gestore del servizio.

Art. 22 - Raccolta rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti di cui all'art. 3 comma 1 lettera dd) sono costituiti da:
 - rifiuti della tipologia indicata agli articoli precedenti del presente regolamento che per dimensioni non possono essere posti nei contenitori forniti alle utenze;
 - rifiuti ingombranti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), ad esempio frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, lampade a scarica (neon) e tubi catodici
 - altri beni durevoli;
 - mobilio;
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è svolto mediante:
 - a) raccolta presso l'utenza domestica, su chiamata telefonica al numero verde del gestore.
 - b) conferimento da parte dell'utenza domestica presso il Centro di Raccolta.
3. I R.A.E.E. prodotti da utenze domestiche, che hanno esaurito la loro durata operativa, possono essere:
 - a) consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro ai sensi del D.Lgs. 151/2005;
 - b) conferiti così come specificato al precedente comma 2 del presente articolo.
4. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti su chiamata sono le seguenti:
 - a) il servizio è effettuato solo alle utenze domestiche, nei giorni previsti;
 - b) ciascun utente può conferire al massimo n. 5 pezzi a chiamata, di cui solo un grande elettrodomestico (per esempio frigorifero, lavatrice, cucine a gas, lavastoviglie, lavasciuga, etc.);
 - c) l'utente dichiara preliminarmente, al momento della richiesta telefonica il numero e

il tipo di beni da asportare; non sono ammesse integrazioni nel frattempo intervenute;

- d) Entro le ore 6,00 del giorno previsto per la raccolta, il materiale è posto dagli utenti all'esterno, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

Art. 23 - Autotrattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali

Il corretto autotrattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio domestico è consentito e favorito, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo.

Ogni utente interessato al compostaggio domestico esegue tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali prodotta dalla sua utenza seguendo le istruzioni contenute nelle linee guida comunali per la pratica del compostaggio domestico.

Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

Art. 24 – Ecoisole di emergenza

Sul territorio comunale sono presenti tre ecoisole di emergenza, che si affiancano al porta a porta per la raccolta dei rifiuti urbani (frazione organica, carta e cartoni, plastica e indifferenziato) ed opera in prossimità delle utenze a cui è destinato, con contenitori stradali ad accesso controllato, apribili tramite tessera di riconoscimento dell'utente.

Ogni titolare di utenza Tari ha la possibilità di utilizzare nell'arco dell'anno solare le ecoisole di prossimità gratuitamente per 10 conferimenti complessivi. Dall'11esimo conferimento in avanti pagherà con la tariffazione della Tari dell'anno successivo 1 euro per ogni utilizzo

TITOLO III - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 25 - Rifiuti abbandonati sul territorio

1. Ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico è a carico del responsabile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui art. 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006.
2. In mancanza dell'individuazione del responsabile, i rifiuti di cui al comma 1 sono di norma raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del Comune tramite l'appaltatore.

3. La rimozione dei rifiuti abbandonati vicino ai contenitori per la raccolta porta a porta che stazionano su area pubblica o soggetta ad uso pubblico è svolta a cura del gestore con onere a carico dei soggetti cui i contenitori sono dati in dotazione;
4. Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

Art. 26 - Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato è svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.
2. Le aree spazzate, le relative frequenze di spazzamento ed i relativi livelli qualitativi da raggiungere, sono individuati dal gestore del servizio, in accordo con il Comune.
3. La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata sia manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.
4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori usano tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
5. I mezzi meccanici utilizzati sono dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
6. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone sono svolte preferibilmente nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.

Art. 27 - Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, sono installati dei cestini stradali per rifiuti, prodotti dai passanti, di piccole dimensioni.
2. Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal Comune.

Art. 28 - Pulizia dei mercati

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.

2. Al termine dell'attività di vendita, i concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati devono pulire l'area del mercato e sgombrarla da veicoli e altre attrezzature usate per l'esercizio dell'attività entro 60 minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti enti comunali. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli onde non rendere disagiata o impossibile l'igienizzazione delle aree.
3. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate dal Comune

Art. 29 - Imbrattamento di aree pubbliche

1. Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere; lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente regolamento.
2. Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i conduttori degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole in sacchetti chiusi nei cestini stradali.
3. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali, polveri, olii, grassi, benzine o altri liquidi lungo il percorso e nell'eventualità che ciò accada intervenire per rimuoverli.
4. Chi transita con veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche e nell'eventualità che ciò accada procedere alla loro pulizia.

Art. 30 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi o dei portici sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, in tutta la sua ampiezza sino al limite stradale.
2. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, e i gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato, quali le gelaterie, le pizzerie da asporto, le edicole, le tabaccherie e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via

o piazza da parte dell'appaltatore del servizio. La gestione di tali rifiuti è a carico degli esercizi stessi che vi provvedono tramite il soggetto gestore.

3. I rifiuti provenienti dalle aree in questione sono raccolti e conferiti, a cura dei gestori di cui al comma 2 del presente articolo, con le modalità previste dal presente regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
4. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Art. 31 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti.

1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al soggetto gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
2. La frequenza di svuotamento è definita in accordo con gli organizzatori della manifestazione.

Art. 32 - Volantinaggio

1. È consentito esclusivamente il volantinaggio a mano. E' vietato collocare, sui veicoli in sosta su suolo pubblico, volantini o simili.
2. È fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non abbandonarli sul suolo pubblico.

Art. 33 - Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio

1. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di gestione dei rifiuti si applicano le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Gli addetti sono dotati di idonei indumenti e dei necessari dispositivi di protezione individuale, e sono sottoposti ai trattamenti e ai controlli sanitari previsti per legge.

Art. 34 – Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare devono essere sottoposte a manutenzione le siepi e le alberature prospicienti sulle aree pubbliche nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile.

CAPO III - AREA ATTREZZATA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI

Art. 35 – Area attrezzata per la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati

1. L'area attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani – di seguito definita Centro di Raccolta Comunale - è costituita, da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche. Tale area è accessibile agli utenti per il conferimento solo in determinati orari; è munita di almeno un addetto alla gestione del regolare funzionamento del Centro di Raccolta Comunale e alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori dei rifiuti da parte degli utenti.
2. Il Centro di Raccolta Comunale ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia.
3. Il Centro di Raccolta Comunale, ai sensi della normativa vigente in materia, è un'area recintata, separata dalle attività circostanti e presidiata nell'orario di apertura al pubblico, presso la quale gli utenti conferiscono in maniera differenziata alcune frazioni di rifiuto.
4. Il conferimento può riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio di raccolta domiciliare nonché particolari tipi di rifiuto, come in seguito specificato, per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative.
5. Le frazioni di rifiuto che potenzialmente possono essere conferite presso il Centro di Raccolta Comunale dalle utenze domestiche sono le seguenti:

Codice C.E.R.	Descrizione
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro

Rifiuti oggetto di raccolta differenziata	
Codice C.E.R.	Descrizione
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 10 – 20 01 11	Abbigliamento e prodotti tessili
20 01 21	Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio (<i>neon</i>)
20 01 23	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (<i>elettrodomestici e RAEE – gestito dal Centro coordinamento RAEE</i>)
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 35 – 20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (legno, contenente sostanze pericolose)
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
Rifiuti prodotti da giardini e parchi	
Codice C.E.R.	Descrizione
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
Altri rifiuti urbani	
Codice C.E.R.	Descrizione
20 03 07	Rifiuti ingombranti
20 03 99	Cartucce e toner esauriti

6. Non possono essere consegnati al Centro di Raccolta Comunale rifiuti pressati meccanicamente.
7. L'ubicazione, le tipologie di materiali conferibili e gli orari di apertura del Centro di Raccolta Comunale sono stabiliti dall'Amministrazione, esposti su idonea segnaletica posizionata all'ingresso del medesimo e comunicati ai cittadini tramite apposite forme di pubblicità.
8. In situazioni di comprovata difficoltà, nelle quali il servizio non può essere erogato, il Gestore potrà modificare temporaneamente i giorni e gli orari di apertura del Centro di Raccolta Comunale, previa comunicazione al Comune. In tal caso il Gestore del servizio dovrà informare l'utenza esponendo un avviso all'ingresso del Centro di Raccolta Comunale e attraverso altre opportune forme di comunicazione.
9. È vietato depositare i rifiuti all'esterno del Centro di Raccolta Comunale.

Art. 36 – Compiti del personale addetto al Centro di raccolta comunale

1. Competono al personale addetto al Centro di Raccolta Comunale i seguenti compiti:
 - a) il controllo dell'osservanza del presente Regolamento;
 - b) l'apertura e la chiusura del Centro di Raccolta Comunale, rispettando gli orari previsti;
 - c) la manutenzione ordinaria e il mantenimento della pulizia del Centro di Raccolta Comunale;
 - d) la registrazione degli accessi che consentano di verificare la qualità e la quantità dei rifiuti conferiti da ogni utente;
2. Gli operatori del servizio devono garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente regolamento e pertanto hanno la facoltà:
 - a. di richiedere, a chiunque abbia intenzione di conferire i propri rifiuti presso il centro di raccolta, di documento idoneo a verificarne i requisiti per l'accesso (residenza o domicilio nel Comune di Bressana Bottarone) o che attesti l'iscrizione al ruolo della tassa comunale dei rifiuti (privati cittadini, utenze domestiche), insieme all'apposita autocertificazione del materiale conferito;
 - b. di controllare che i rifiuti siano scaricati in modo corretto in base alla tipologia;
 - c. di segnalare ogni eventuale infrazione o inosservanza alle presenti norme da parte di chiunque direttamente al responsabile del servizio;
 - d. di negare l'assenso allo scarico per quel rifiuto che non presenta caratteristiche adeguate al recupero o smaltimento cui dovrà essere destinato;
 - e. di non consentire l'accesso ai veicoli qualora se ne ravvisi la necessità così come specificato nel successivo art. 37.
2. Gli addetti al controllo di cui al comma 1 sono incaricati di un pubblico servizio e pertanto hanno il dovere dell'applicazione delle presenti norme. Gli addetti sono muniti di cartellini di identificazione visibile agli utenti.
3. In caso di emergenza l'addetto al controllo avvisa il Responsabile del servizio e procede alla chiusura del Centro di Raccolta Comunale successivamente all'apposizione all'ingresso di idoneo avviso.

Articolo 37 - Accesso al Centro di Raccolta Comunale da parte degli utenti

1. Sono autorizzati ad accedere direttamente ed a conferire rifiuti solo i seguenti soggetti:
 - a. le persone fisiche residenti o domiciliate nel Comune di Bressana Bottarone, o iscritte al ruolo della tassa comunale dei rifiuti (privati cittadini, utenze domestiche);
 - b. il gestore del servizio di igiene urbana;
 - c. i tecnici e gli amministratori comunali.

2. Le persone fisiche titolari di utenze domestiche che desiderano accedere con furgoni o autocarri al centro di raccolta, devono chiedere preventiva autorizzazione compilando specifica modulistica all'Ufficio Tecnico comunale con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo.

3. L'accesso all'utenza è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l'apertura della piazzola.

4. Al fine di consentire il corretto funzionamento dell'isola ecologica, i rifiuti conferiti saranno accettati compatibilmente con la capacità di ricezione dell'isola ecologica stessa.

5. L'accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio o per motivi di interesse pubblico previa autorizzazione del responsabile del servizio.

Articolo 38 – Modalità di conferimento

1. L'utente che intende consegnare rifiuti al Centro di Raccolta Comunale deve qualificarsi, qualora richiesto dall'addetto al controllo, tramite l'esibizione di idoneo documento e dichiarare su apposita autocertificazione la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti.
2. Gli operatori del servizio forniscono le indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti ma non sono tenuti a compiere le operazioni di scarico del materiale per conto dell'utente. I rifiuti sono scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente; qualora l'utente intendesse conferire rifiuti di diverse tipologie deve provvedere alla loro separazione per il corretto conferimento in forma differenziata; inoltre gli utenti sono obbligati a smontare i rifiuti ingombranti per ridurre il volume prima di conferirli.
3. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori ed eventualmente raccogliere i rifiuti caduti durante le operazioni di scarico sul piazzale dei centri di raccolta; l'utente deve evitare l'imbrattamento del suolo durante le operazioni di scarico.
4. Devono essere rispettate tutte le disposizioni impartite dall'addetto al controllo.
5. L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti all'articolo 36 comma 2 lettera a), nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti dal presente Regolamento.
6. È consentito l'accesso contemporaneo al Centro di Raccolta Comunale di un numero di utenti tale da permettere il controllo da parte dell'addetto al controllo.
7. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio che degli organi di Polizia e delle Guardie Ecologiche convenzionate con il Comune, del contenuto dei sacchi, cartoni o altro rinvenuti in violazione alle norme del presente regolamento. Per il controllo del centro di raccolta e dell'area prospiciente il Comune si avvale di mezzi audiovisivi o di altro mezzo. Le informazioni registrate nel corso del

controllo costituiscono dati personali ai sensi dell'art. 4 lettera b del DL 196/2003. Le registrazioni saranno utilizzate soltanto a scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti, in conformità alle norme inerenti la protezione dei dati personali.

CAPO IV - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 39 - Divieti

1. Sono vietati:

- a) il deposito di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sui luoghi privati diversi dalla privata dimora;
- b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
- c) l'esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal gestore del servizio;
- d) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
- e) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- f) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi;
- g) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- h) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- i) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- j) il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta o degli imballaggi in plastica in sacchetti non trasparenti;
- k) il conferimento al servizio pubblico della frazione organica sciolta;
- l) il conferimento delle frazioni recuperabili (ad esclusione della frazione organica e degli imballaggi in plastica) mediante l'uso di sacchetti;
- m) il deposito di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- n) ai proprietari di animali domestici gli imbrattamenti o l'insudiciamento di suolo pubblico o ad uso pubblico da parte di animali di proprietà;
- o) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- p) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;
- q) il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede o domicilio nel territorio comunale.
- r) rovistare nei contenitori del centro di raccolta e fra i rifiuti in genere;
- s) conferimento da parte di utenze non domestiche.

Art. 40 - Controlli

1. Il Comune può attivare, mediante personale dipendente, la vigilanza per il rispetto del presente regolamento per l'accertamento ed il sanzionamento delle violazioni amministrative previste.
2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati anche con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981; il personale preposto è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento; tale personale, per lo svolgimento di tali mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
3. La Polizia Locale, le Guardie Ecologiche Volontarie convenzionate con il Comune e gli altri soggetti preposti, assicurano la sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, oltre a controllare che venga rispettato quanto disposto dal presente regolamento, dalle previste ordinanze del Sindaco ed in generale dalla normativa vigente sui rifiuti.
4. Le attività di controllo possono avvenire:
 - su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino;
 - su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio;
 - su richiesta da parte del responsabile del servizio e delle Guardie Ecologiche convenzionate con il Comune;
 - su diretta iniziativa dell'ufficio di Polizia Locale

Art. 41 - Individuazione Autorità competente ad irrogare le sanzioni, ricevere rapporti e ordinanze-ingiunzioni

1. La Polizia Locale, le Guardie Ecologiche Volontarie convenzionate con il Comune e tutto il personale rivestente la qualifica di P.G. sono le autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie
2. Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione, il trasgressore o l'obbligato in solido, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, può presentare scritti difensivi, in esenzione di bollo, al Sindaco del Comune. Con gli scritti difensivi, possono essere presentati tutti i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
3. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 42 - Introito delle Sanzioni

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono introitati dal Comune di Bressana Bottarone.

Art. 43 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006 e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, di modifica del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dell'art. 6bis del D.L. 23.5.2008 n. 92 convertito in Legge 24.7.2008 n. 125, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00 per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla lettera b) che segue;
 - b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi sotto indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

Violazione	Importo (Euro)	
	Minimo	Massimo
1. L'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti.	25,00	500,00
2. I comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi.	25,00	500,00
3. Il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati.	25,00	500,00
4. Il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi.	25,00	500,00
5. Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo.	25,00	500,00
6. Il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti.	25,00	500,00
7. Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione	25,00	500,00
8. Il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale	25,00	500,00
9. La mancata pulizia delle aree soggette a consumo immediato di beni e somministrazioni	25,00	500,00
10. La mancata installazione di contenitori su aree soggette a consumo immediato di beni e somministrazioni	25,00	500,00
11. Presso il Centro di Raccolta la consegna di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori.	25,00	500,00
12. Presso il Centro di Raccolta la consegna di rifiuti di tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati.	25,00	500,00
13. Presso il Centro di Raccolta il danneggiamento delle	25,00	500,00

strutture del Centro.		
14. Presso il Centro di Raccolta il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione	25,00	500,00
15. Presso il Centro di Raccolta il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio del Comune di Bressana Bottarone	25,00	500,00
16. Presso il Centro di Raccolta il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo del Centro	25,00	500,00

2. Qualora una violazione sia irrogata al soggetto trasgressore entro i successivi 5 anni dalla prima violazione, verrà applicata la sanzione pecuniaria tripla del minimo indicato al comma 1 del presente articolo trattandosi di reiterazione, così come previsto all'art. 8 bis della Legge 689 del 24/11/1981.
3. È fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.
4. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del gestore del servizio per il risarcimento degli eventuali danni subiti e degli oneri sostenuti in conseguenza dei comportamenti difforni dalle norme previste dal presente regolamento.
5. Nel caso la violazione riguardi rifiuti speciali, tossico nocivi o comunque pericolosi si applicano le sanzioni previste dal D.L. 152/2006 e successive modifiche e/o integrazioni
6. È comunque fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre leggi vigenti in materia ed in particolare dal D.L. 152/2006 e successive modifiche.
7. Per tutti i casi non esplicitati nel presente regolamento, i soggetti di cui all'art. 41 procederanno ai sensi della normativa statale vigente.

CAPO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 44 - Osservanza di altre disposizioni e sponsorizzazioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché le norme dei Regolamenti comunali di Polizia Urbana e/o Polizia Rurale.
2. Sponsorizzazione Aree Verdi TIPOLOGIA "A" e TIPOLOGIA "B":

A) gestione e cura di aree verde pubblico comunale con sponsorizzazione da parte di enti, imprese, società, associazioni e organizzazioni di volontariato;

B) gestione e cura di aree di verde pubblico comunale per maggior decoro non lucrativa da parte di privati cittadini singoli o associati;

MODALITA' PER LE SPONSORIZZAZIONI (TIPOLOGIA DI UTILIZZO A)

La gestione e cura di aree verdi con sponsorizzazione. Lo Sponsor dovrà inoltrare richiesta di affidamento all'Amministrazione comunale presentando certificato camerale per l'identificazione dell'ente/impresa, con proposta di presa in carico dell'area verde da gestire o del progetto di sistemazione e relativo intervento. Il Comune s'impegna a garantire l'apposizione di cartelli pubblicitari, con dimensioni non superiori a 50x40 cm. La modalità con cui mantenere le condizioni di decoro dell'area assegnata e la buona manutenzione delle essenze vegetali ornamentali, sarà oggetto di convenzione.

L'affidamento con sponsorizzazione è: 1. a titolo gratuito con l'impegno al mantenimento di buone condizioni estetiche e manutentive dell'area; 2. a titolo oneroso, qualora l'attività di gestione o manutenzione fosse realizzata dal Comune. La durata della convenzione è annuale, tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta da effettuare tre mesi prima della scadenza. L'Amministrazione comunale potrà comunque risolvere il contratto anticipatamente, a suo insindacabile giudizio, dandone preavviso di almeno 90 giorni.

MODALITA' PER L'ABBELLIMENTO O MANUTENZIONE NON LUCRATIVA DA PARTE DI PRIVATI CITTADINI (TIPOLOGIA DI UTILIZZO B)

Allo scopo di incrementare l'abbellimento del Paese, le aree a verde pubblico in prossimità delle abitazioni di privati cittadini residenti possono essere oggetto di affidamento a favore dei residenti stessi che ne richiedano l'uso e si assumano gli obblighi di manutenzione, in forma singola o associata tra di loro. Le aree assegnate non possono in alcun modo essere recintate, né intercluse rimanendo di uso pubblico e liberamente transitabili. L'affidamento è a titolo gratuito e sarà oggetto di accordo deliberato dalla Giunta Comunale. La durata dell'affidamento è annuale, tacitamente rinnovabile, salvo revoca da comunicare con preavviso di almeno 60 giorni, fermo restando il diritto dell'Amministrazione Comunale di revocare e/o modificare l'accordo per sopravvenute esigenze di pubblico interesse.

Art. 45 – Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni

1. Il trattamento dei dati personali da parte del gestore del servizio è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia (Legge 241/1990, D.Lgs 195/2005, D.P.R. 184/2006).
3. In presenza di utenze plurime, il gestore del servizio fornisce, all'amministratore di condominio o ai condòmini, i dati relativi alle unità abitative facenti parte del condominio esclusivamente in presenza di autorizzazione sottoscritta da tutti gli utenti delle unità abitative medesime. L'elenco degli utenti delle unità abitative può essere fornito all'amministratore di condominio o ai condòmini su semplice richiesta scritta.

Art. 46 - Danni e risarcimenti

1. In caso di atti dolosi o colposi da parte dell'utenza, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procede all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Art. 47 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno 01/09/2025.